

COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

La presente pubblicazione non ha carattere di ufficialità

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 2009 N° 69

OGGETTO: INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI.

L'anno **duemilanove** il giorno **dodici** del mese di **ottobre** alle ore 18.48 e seguenti, in Ortona, nella sala delle adunanze consiliari, aperta al pubblico, previa comunicazione inviata al Prefetto, agli Assessori e ai Revisori dei conti e notifica, nei termini di legge, di avviso scritto a tutti i componenti, si è riunito il Consiglio comunale in seduta ordinaria di 1^a convocazione.

Sono presenti:

Pres. Ass.

SINDACO: **FRATINO Nicola**

X	
---	--

CONSIGLIERI COMUNALI:

Pres.Ass.

Pres. Ass.

1- CIERI Paolo

X	
---	--

11- GUARRACINO Anna M.Rita

	X
--	---

2- CIERI Tommaso

X	
---	--

12- MONTEBELLO Claudio

X	
---	--

3- COCCIOLA Ilario

X	
---	--

13- MUSA Franco

X	
---	--

4- COLETTI Gianluca

X	
---	--

14- PACE Nicola

X	
---	--

5- D'ANCHINI Tommaso

X	
---	--

15- PAOLUCCI Massimo

X	
---	--

6- DE IURE Domenico

	X
--	---

16- PICCINNO Alfonso Tommaso

X	
---	--

7- DE LUTIIS Giuseppina

X	
---	--

17- SCHIAZZA Anna Lisa

	X
--	---

8- DI CAMPLI Roberto

X	
---	--

18- SERAFINI Roberto

X	
---	--

8- DI MARTINO Remo

	X
--	---

19- TALONE Felice Giuseppe

X	
---	--

9- D'OTTAVIO Vincenzo

X	
---	--

20- TUCCI Rosalia

X	
---	--

Consiglieri assegnati

21

Consiglieri in carica

21

Risultando in totale: presenti N° 17 e assenti N° 4 la seduta è valida.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. a) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000) il Segretario comunale Sig. Dott. Angelo RADOCCIA.

Il Presidente dott. Vincenzo d'Ottavio pone in discussione l'argomento in oggetto esaminato al n.7 dell'o.d.g.

Inizio discussione ore 21.30.

Illustra la proposta l'assessore Valter Polidoro, come da resoconto allegato.

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il regolamento delle entrate comunali approvato con propria delibera n.120 del 25.11.2009;

RITENUTO opportuno integrare il regolamento medesimo mediante l'introduzione dell'art.12 bis, per stabilire regole inerenti la "Sospensione e dilazione del versamento", allo scopo di disporre di norme certe ed obiettive alle quali organi ed uffici comunali devono attenersi nelle circostanze previste, in condizioni di piena legittimità del proprio operato e di garanzia di pari opportunità per il cittadino;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n.45 dell'8.4.2007 avente per oggetto "regolamento recante norme in materia di interessi..."

VISTA la L.27.7.2000 n.212 "Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente";

VISTO l'art.13 della L.27.12.2002 n.289 "definizione dei tributi locali"

VISTO l'art.52 del D.Lgs. 15.12.97 n.446 "potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni" in materia di tributi locali;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 (TUEL) ed in particolare gli artt.42, 49 e 134;

VISTO il parere favorevole reso dal Dirigente il 2° Settore Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, come risulta dall'allegata scheda che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Il vigente "Regolamento delle entrate comunali" approvato con delibera del Consiglio Comunale n.120 del 25.11.1998 è integrato con l'introduzione dell'articolo 12 bis "Sospensione e dilazione del versamento".

Esaurite le operazioni di voto, il Presidente dispone l'anticipazione dell'esame dell'argomento posto originariamente al n. 10 dell'o.d.g.

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con delibera . CC n.120 del 25.11.1998

Art. 12 bis

Sospensione e dilazione del versamento

1. Con delibera della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali.

2. La Giunta Comunale può stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi, nel caso in cui non si siano potuti rispettare i termini per oggettive difficoltà derivanti da cause esterne e del tutto indipendenti dalla volontà dei contribuenti.
3. Su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico il pagamento delle entrate comunali, compresi eventuali sanzioni ed interessi, può essere dilazionato in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 72, secondo il seguente schema esemplificativo:

fino a 100,00 €	nessuna rateazione	
da 101,00 € a 2.000,00 €	massimo 20 rate mensili	(rata minima € 100,00)
da 2.001,00 € a 3.500,00 €	massimo 24 rate mensili	(rata minima € 140,00)
da 3.501,00 € a 6.000,00 €	massimo 36 rate mensili	(rata minima € 150,00)
da 6.001,00 € a 10.000,00 €	massimo 60 rate mensili	(rata minima € 165,00)
oltre 10.000,00 €	massimo 72 rate mensili	(rata minima € 250,00)

Ciascuna rata non potrà essere di importo inferiore agli importi minimi sopraindicati in corrispondenza di ciascun scaglione di debito.

Solo nel caso di istanza prodotta da persona fisica il cui nucleo familiare versi in condizioni di particolare disagio economico e/o sociale (disoccupati, pensionati al minimo, etc.) e per importi complessivamente dovuti non superiori ai mille euro, in via del tutto eccezionale e, quindi, con una documentata ed obiettiva motivazione, potrà essere accordata, a discrezione dell'ufficio, una dilazione con rate mensili inferiori ai cento Euro.

In nessun caso, tuttavia, la rata può essere inferiore a 50,00 Euro.

Su ciascuna rata, vanno applicati gli interessi nella misura del tasso legale maggiorato di un punto percentuale.

4. Nel caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il contribuente decade dal beneficio della rateizzazione e l'intero importo dovuto deve essere versato entro i trenta giorni successivi alla scadenza non rispettata.
5. L'istanza di rateazione deve essere corredata da una copia del certificato Isee e da eventuali altri documenti utili alla valutazione delle difficoltà economiche (es.: perdita del lavoro, contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie di rilevante entità, insorgenze di patologie che abbiano determinato spese mediche di particolare rilevanza, etc.), che giustificano la richiesta.
6. Le dilazioni previste nel presente articolo sono concesse dal funzionario responsabile dell'imposta, con proprio provvedimento, nei casi di riscossione diretta. In tutti i casi in cui la riscossione è affidata ad un agente esterno al Comune, la competenza ad esaminare la richiesta ed a concedere la dilazione è affidata al soggetto riscuotitore che dovrà attenersi

alle stesse norme, o ad una propria normativa interna compatibile con il presente articolo, e dovrà comunicare, tempestivamente, l'esito delle istanze all'Ufficio Tributi del Comune.

7. Nel caso di istanze prodotte da persone giuridiche, ovvero da qualsiasi tipo di società o associazione, sarà altrettanto necessario allegare una documentazione idonea a dimostrare lo stato di difficoltà economica che motiva la richiesta. Nel caso di rateazioni accordate a soggetti diversi da persone fisiche la rata minima mensile non può, in nessun caso, essere inferiore ad € 200,00 e tutti i valori indicati negli scaglioni di debito previsti al comma 3 del presente articolo, sono raddoppiati.